

FILO DIRETTO CON IL NOTAIO DANIELE MINUSSI

La «legittima»: porzione di eredità da destinare a figli, moglie, marito, genitori

LECCO (ces) Spesso si sente parlare di "legittima". Ma cosa è esattamente?

Ancora una volta è il caso di uscire dall'ambiguità di un termine che possiede una pluralità di significati che possono creare confusione nella persona non addetta ai lavori. Anzitutto si parla di "successione legittima" come di quella modalità di distribuzione della sostanza di una persona che è venuta meno senza aver lasciato disposizioni di ultima volontà. Se Tizio muore senza aver fatto alcun testamento, i suoi beni vengono assegnati in base alla legge. Si ha così la successione legittima, che si apre quando, in tutto o in parte, manca un atto di ultima volontà. La legge pone questo principio al III comma dell'art. 457 codice civile. Si parla poi della "legittima" come di quella porzione di eredità che, anche "contro" il volere di chi intende fare testamento, deve essere riservata a determinati soggetti legati al testatore da un vincolo particolarmente intenso. In questo senso il III comma dell'art. 457 cod.civ. afferma chiaramente che "le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari". Chi sono i legittimari? I figli, la moglie o il marito, i genitori: la legge intende che, indipendentemente dal volere della persona della cui eredità si tratta, a loro debba essere destinata una quota dei suoi averi. Si tratta, appunto, della "porzione legittima" o

DANIELE MINUSSI
NOTAIO
Via Ballestrin, 61 - 23900 - LECCO
Tel. 0341/351777 - Fax 0341/286435
www.danieleminussi.it

WikiJus
Il Wiki di Diritto Civile
www.e-glossa.it

anche, più semplicemente, della "legittima" che spetta a ciascun "legittimario" proprio in relazione al legame familiare specialmente intenso con la persona della cui eredità si tratta. Questa parte del patrimonio ereditario non è fissa, ma variabile. La quota infatti muta in dipendenza del numero e della coesistenza delle categorie di legittimari. Se rimane soltanto il coniuge, a questo va la metà dell'asse ereditario. Se con il coniuge concorre un solo figlio, è a ciascuno di loro destinata la quota di un terzo. Se i figli sono più di uno,

complessivamente va a costoro la quota della metà (da dividersi per capi), mentre al coniuge è riservato un quarto. Occorre in ogni caso, chiarire che, a prescindere dal numero dei legittimari, il testatore può sempre e comunque disporre quantomeno di un quarto del proprio patrimonio per testamento ovvero per donazione. Tale parte, proprio per tale motivo, viene chiamata porzione "disponibile". La "disponibile" può essere lasciata a chiunque, anche non parente, ad un amico, un ente religioso, un'associazione. Co-

sa succede nel caso di violazione della legittima, quando cioè al legittimario non è stato lasciato abbastanza? La legge predispone uno speciale rimedio: l'azione di riduzione. Con essa è possibile recuperare la propria parte dell'eredità libera da pesi e vincoli di qualsiasi tipo, persino da ipoteche che la banca avesse iscritto sui beni da destinare al legittimario. Presupposto per l'esercizio dell'azione di riduzione è, come detto, che siano stati violati i diritti di legittima. Poiché nessuno può sapere con certezza se, quando passerà a miglior vita, sarà ricco, meno ricco oppure povero, i "conti" devono farsi alla fine. Questo significa che, allo scopo di conoscere se vi sia stata tale violazione, bisogna attendere la morte dell'ereditando. Solo in quel tempo di potrà conoscere se egli avrà lasciato o meno la quota che la legge ha previsto in favore del coniuge e dei figli. Un esempio potrà valere meglio di mille parole. Si faccia il caso di Paolo che, morendo, lascia moglie e due figli ed un patrimonio di 120. Quando era in vita egli aveva tuttavia disposto con una donazione del valore di 120 a favore del figlio Primo. Dunque l'ammontare complessivo dell'asse ereditario è 240 (pari a quanto lasciato più quanto donato). Per calcolare la porzione legittima occorre riportarci alle quote già menzionate. Dunque alla moglie deve essere riservato un quarto (pari a 60), mentre altrettanto, vale a dire

un quarto, è la quota riservata a ciascun figlio. Ciò che avanza è la porzione disponibile, a propria volta pari ad un quarto (cioè a 60). Si può dire che vi sia lesione di legittima? La risposta è negativa: infatti nell'esempio fatto quello che resta alla morte di Paolo (valore pari a 120) deve essere diviso a metà in favore della moglie e del figlio Secondo, così salvaguardando interamente la legittima. Nulla andrà al figlio Primo, il quale in effetti ha già ricevuto la propria porzione legittima quando il padre gli fece la donazione, mentre a lui fu attribuita anche tutta la porzione disponibile proprio in dipendenza della donazione ricevuta dal padre in vita. Ben diversamente le cose sarebbero andate se i figli fossero stati tre, dal momento che la porzione legittima a ciascuno spettante sarebbe stata pari a 40. Evidente sarebbe stata la lesione della legittima che avrebbe costretto Primo (che aveva ricevuto una donazione per 120), a cedere una parte di quanto ricevuto in donazione per reintegrare la porzione legittima spettante ai fratelli. Si faccia tuttavia l'ipotesi che Primo, dopo aver ricevuto in donazione una casa dal padre, l'abbia poi venduta ad un terzo. Ebbene: l'azione di riduzione è talmente potente da rendere possibile il recupero del bene anche

presso il terzo che l'avesse acquistato dal donatario (sia pure a condizione che questo non sia patrimonialmente capiente). E questo risultato sorprendente è possibile anche quando una banca avesse iscritto ipoteca a tutela del proprio credito, ad esempio per il mutuo fatto all'acquirente della casa venduta da chi l'aveva ricevuta in donazione. Ecco perché gli istituti di credito prestano molta attenzione a tale aspetto, pur dovendosi dire che, nella pratica, non sono numericamente significative le ipotesi in cui un simile rischio si è concretizzato. Quello che difficilmente si riesce a mettere a fuoco è un ulteriore aspetto della forza della normativa che la legge pone a tutela dei diritti dei legittimari; una forza che talvolta può rivelarsi persino imbarazzante. Giova infatti osservare che non è possibile in nessun modo, prima della morte dell'ereditando, disporre dei diritti di legittima. Neppure il legittimario potrebbe infatti fare rinuncia dei propri diritti prima dell'apertura della successione. Così, anche se voglio rinunciare alla mia porzione di legittima (ad esempio per "liberare" la donazione che deve ricevere un fratello con il consenso di tutti), non lo posso fare quando è ancora in vita la persona della cui successione si tratta.



